



Circolari per la clientela







Come correggere una fattura già inviata e ricevuta dal destinatario?

Non si può modificare: una fattura inviata e non scartata viene considerata emessa e non più modificabile.

Infatti, in questo caso, la fattura elettronica si considera come emessa e non può più essere modificata. L'unico modo possibile per correggere la fattura è quella di emettere una nota di variazione che può consistere in una nota di debito o una nota di credito

Nella maggior parte dei casi, dovrai emettere una nota di variazione (di credito o di debito), un documento che rettifica una fattura già emessa o registrata. Di solito la soluzione più semplice e veloce è emettere una nota di credito riferita al totale della fattura errata, per poi emettere una nuova fattura corretta.

Se successivamente all'emissione della fattura si verifica un fatto, compreso l'errore, che comporta un aumento dell'imponibile o dell'IVA è necessario emettere una fattura integrativa che prende il nome di nota di debito. Invece, ogni volta che, successivamente all'emissione della fattura, diminuisce l'imponibile o l'IVA è possibile procedere all'emissione della nota di credito.

Quindi, mentre l'emissione della nota di debito serve ad aumentare l'importo dell'imponibile o dell'IVA già fatturati, la nota credito viene emessa per effettuare uno storno degli importi indicati in fattura perché superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti dal cliente, storno che potrà essere, a seconda dei casi, totale (quando si annulla completamente la fattura già emessa) o parziale.

Altra differenza sta nel fatto che, per legge, l'emissione della nota di debito è obbligatoria, mentre l'emissione della nota credito è una facoltà (e non un obbligo) del soggetto emittente (art.26 DPR 633/72).

Anche nel caso in cui il Sistema di Interscambio notifica all'emittente la mancata consegna della fattura al cliente essa si considera emessa e, pertanto, nel caso si renda necessaria una sua modifica, occorre procedere con l'emissione di una nota di variazione.

Modificare descrizione fattura elettronica inviata: come fare?

Come detto, se l'errore commesso riguarda l'imponibile o l'IVA, per la sua correzione si deve procedere all'emissione di una nota di variazione.

Ma l'errore può riguardare anche uno dei dati relativi alla parte descrittiva della fattura, come ad esempio il numero del Documento di trasporto nel caso di fatture differite, o ancora la data del documento o la descrizione dell'operazione e così via: tutti dati obbligatori per legge, ma che non incidono sull'ammontare dell'imponibile o dell'imposta. Anche in questo caso la fattura deve essere corretta. Per farlo occorre emettere una nota credito a storno totale del documento errato e procedere, successivamente, all'emissione della fattura corretta.







Nota di credito fattura: quando non va emessa?

Non sempre, in caso di errori, è necessario procedere all'emissione della nota di credito. Il documento non va emesso quando ad essere errati sono:

- l'IBAN sul quale si vuole ricevere il pagamento. In questo caso è sufficiente comunicare al cliente il dato corretto;
- i campi facoltativi della fattura elettronica come il numero d'ordine o i dati relativi alla consegna;
- l'indirizzo <u>PEC</u> o il codice destinatario. Anche in questo caso è sufficiente informare il cliente che la fattura è disponibile sulla sua area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Inoltre è sempre opportuno conservare tutta la documentazione scambiata con il cliente relativa al problema sorto.

Dal 1° settembre 2024 'autofattura denuncia' sostituita da una comunicazione all'Agenzia Entrate

In caso in cui l'errore sia rinvenibile dal destinatario, quest'ultimo deve richiedere mediante comunicazione al fornitore emissione di nota di variazione (debito o credito)

Secondo l'attuale testo del **comma 8 dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997**, <u>il cessionario/committente che abbia acquistato beni e/o servizi senza ricevere la fattura, oppure l'abbia ricevuta irregolare</u>, è punito con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro. Questo a patto che non provveda a regolarizzare l'operazione nel seguente modo:

- se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, trasmettendo entro i successivi 30 giorni un'autofattura elettronica all'Agenzia delle Entrate (con le indicazioni prescritte dall'art. 21 del Dpr n. 633/72);
- <u>se ha ricevuto una fattura irregolare</u>, trasmettendo nei successivi 30 giorni dalla registrazione della stessa un'autofattura integrativa con relativo versamento dell'IVA dovuta.

In particolare, la normativa vigente fino al 31 agosto 2024 commina una sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro, per il cessionario/committente soggetto passivo che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.

A far data dal 1° settembre 2024, **nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione** da parte del cedente/prestatore, l'obbligo di emissione della c.d. "autofattura denuncia" (o "autofattura spia") a carico del cessionario/committente verrà sostituito da una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. "Decreto Sanzioni) ha infatti profondamente riformato il testo dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevino una irregolare.







In conclusione, la procedura di correzione a carico dei cessionari/committenti risulta sostanzialmente semplificata, ma rimane necessario un attento monitoraggio delle tempistiche relative alle fatture passive e al loro contenuto. Inoltre, appaiono necessari chiarimenti circa gli strumenti con cui effettuare la nuova comunicazione e la tipologia di controlli richiesti a carico dei clienti.

Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, <u>l'obbligo di emissione della c.d.</u> "autofattura denuncia" a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all'Agenzia Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, che non sono al momento disponibili.

Tuttavia, tale sanzione non si applica se il cliente provvede a regolarizzare l'operazione emettendo la c.d. "autofattura denuncia" e versando l'IVA eventualmente dovuta (i) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione nelle ipotesi di omessa fatturazione ovvero (ii) entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione della fattura nel caso di ricezione di fattura irregolare.

Dunque, al fine di non incorrere nella sanzione sostanziale, al cessionario/committente veniva richiesto di versare l'IVA eventualmente dovuta, emettere la c.d. "autofattura denuncia" mediante Sistema di Interscambio e registrare tale fattura nel registro degli acquisti.

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 6, comma 8. D.Lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente dovrà invece solamente comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Tale comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che non sono stati tuttavia ancora individuati.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

Dunque, il nuovo adempimento appare notevolmente semplificato. Infatti, al cliente viene richiesto esclusivamente di comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Amministrazione Finanziaria, senza dover versare l'IVA come avveniva in passato. Ciò nonostante, l'applicazione di sanzioni sostanziali oltre il termine di 90 giorni impone una sensibile attività di monitoraggio e verifica a carico del cessionario/committente.

Infine, la nuova norma esclude espressamente che il cessionario/committente possa essere obbligato a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dell'imposta derivati da un requisito soggettivo del cedente/prestatore non direttamente verificabile.

Sul punto, la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 87/2024 esprime la volontà legislativa di uniformarsi all'orientamento secondo cui il controllo del cedente/prestatore dovrebbe limitarsi alla regolarità formale della fattura, senza estendersi anche alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione (cfr. Cass. nn. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2019 e 26183/2014).







Eppure, il riferimento della norma ai soli requisiti "soggettivi" dell'emittente della fattura sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi circa gli effettivi oneri a carico del cliente.

Ad esempio, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe ritenere che il cliente sia tenuto a verificare eventuali errori di aliquota, che, come noto, richiedono spesso analisi approfondite (si pensi alle cessioni di integratori alimentari ovvero in materia di edilizia). Inoltre, limitare l'esclusione ai soli casi che non siano "direttamente verificabili" dal cessionario aumenta ulteriormente l'incertezza, in quanto si dovrà definire cosa si intenda con tale locuzione.